



Città di Grosseto

- Settore Sviluppo Ambientale

Servizio Ciclo Rifiuti e Tutela Ambientale

REGOLAMENTO COMUNALE

per la tutela degli animali

Approvato con D.C.C. n. 184 del 29.12.2023
(entrato in vigore il 13.01.2024)

IL SINDACO

Antonfrancesco Vivarelli Colonna

L'ASSESSORE

Erika Vanelli

IL DIRIGENTE

Domenico Melone

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO CICLO RIFIUTI E TUTELA AMBIENTALE

Annaclaudia Venturini

INDICE

Art. 1. Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 1 bis Riferimenti normativi.....	4
Art. 2. Profili istituzionali.....	4
Art. 3. Competenze del Sindaco	5
Art. 3 bis Valori etici e culturali.....	5
Art. 4. Definizioni e applicazione.....	5
Art. 5. Tutela degli animali – Divieti.....	6
Art. 6. Tutela degli animali - Obblighi e facoltà.....	7
Art. 7. cassato	7
Art. 8. Abbandono di animali	7
Art. 9. Divieto di soppressione degli animali	7
Art. 10. Inumazione di animali	8
Art. 11. Smarrimento di animali domestici e soccorso di animali vaganti	8
Art. 12. Conduzione e trasporto di animali.....	9
Art. 12 bis – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.....	9
Art. 13. Commercio al dettaglio di animali	9
Art. 14. cassato.....	10
Art. 15. cassato.....	10
Art. 16. cassato.....	10
Art. 17. cassato.....	10
Art. 18. Divieto di accattonaggio con animali	10
Art. 19. Approvvigionamento di cibo per animali	10
Art. 20. Associazioni animaliste e zoofile	10
Art. 21. Commissione comunale affari animali	11
Art. 22. Definizione dei bisogni.....	11
Art. 23. Modalità di custodia	11
Art. 24. Accesso dei cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.....	12
Art. 25. Accesso ai cani nelle attività commerciali, artigianali, uffici.....	13
Art. 26. cassato.....	14
Art. 27. Cani vaganti, canile sanitario e canile rifugio	14
Art. 28. cassato.....	14
Art. 29. cassato.....	14
Art. 30. cassato.....	14
Art. 31. Attività di volontariato presso il canile rifugio.....	14
Art. 32. Affidamento e adozione di cani - Prevenzione del randagismo	14
Art. 33. Cessione al canile rifugio.....	15
Art. 34. Definizione dei termini usati nel presente titolo.....	16

Art. 35.	Compiti dell’Azienda Sanitaria	17
Art. 36.	Gestione delle Colonie Feline.....	17
Art. 37.	Alimentazione dei gatti.....	19
Art. 38.	Detenzione di volatili.....	19
Art. 39.	Detenzione di specie animali acquatiche	19
Art. 40.	Dimensioni e caratteristiche degli acquari.....	19
Art. 41.	Contenimento numerico della popolazione di piccioni	20
Art. 42.	Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali.....	20
Art. 43.	Animali in premio o in omaggio.....	21
Art. 44.	Circhi – documentazione sugli animali	21
Art. 45.	Cassato.....	21
Art. 46.	Circhi - Requisiti di detenzione degli animali	21
Art. 47.	cassato.....	21
Art. 47 bis	Derattizzazione in aree pubbliche	22
Art. 47 ter	Derattizzazione - Prescrizioni per la popolazione.....	22
Art. 47 quater-	Disinfestazioni	23
Art. 47 quinquies -	Disinfestazione - Prescrizioni per la popolazione.....	23
Art. 48.	Sanzioni	25
Art. 49.	Vigilanza	25

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche, promuovendo politiche che favoriscano la diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione uomo-animale.

Art. 1 bis Riferimenti normativi

Le principali normative di riferimento per le materie trattate dal presente Regolamento sono le seguenti:

- D.P.R. 31 marzo 1979 “Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell’Ente Nazionale Protezione Animali”;
- Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- D.P.C.M. 28 febbraio 2003 “Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della Strada” e smi;
- L. 20 luglio 2004, n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
- Legge Regionale Toscana n. 59/2009 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo)”;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2011, n. 38/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo)”.

Art. 2. Profili istituzionali

1. Il Comune di Grosseto, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente.

2. Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

3. La città di Grosseto, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.

5. cassato

Art. 3. Competenze del Sindaco

cassato

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti è il responsabile dei cani vaganti e dei gatti liberi sul territorio e di tutti gli animali non definibili selvatici presenti sul territorio comunale e non riconducibili ad un proprietario;
3. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
4. Ai sensi dell'art 54 del D.Lgs 267/2000, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, anche relativamente ai cani ritenuti a rischio potenziale elevato.

Art. 3 bis Valori etici e culturali

1. Il Comune di Grosseto, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Grosseto opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4. Definizioni e applicazione

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- a) animale: la definizione generica di animale è essere vivente appartenente a tutte le tipologie e specie di animali da compagnia, come definito dal Reg. UE 2016/429 allegato I parti A e B, nonché a tutte le specie animali, fatte salve quelle la cui cattura è comunque regolata dalle Leggi vigenti e quindi comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato come specificato da artt. 1 e 2 della Legge 157/1992;
- b) cucciolo: animale appartenente alle specie di cui alla lettera a) di età minore o uguale a 3 mesi.

2. cassato

3. cassato

4. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutti gli animali, così come individuati al comma 1 del presente articolo, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

5. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:

a) all'allevamento di animali da reddito;

b) alle specie selvatiche od inselvatichite, il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;

c) alla detenzione di volatili ed animali ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

d) alle attività di disinfestazione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico sanitario a condizione che siano svolte in osservanza delle normative di settore;

e) agli insetti;

f) agli animali esotici e pet non convenzionali.

Art. 5. Tutela degli animali – Divieti

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti norme.

2. È vietato tenere animali in isolamento, privi dell'acqua o del cibo necessario e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute, in luoghi umidi o insalubri, sprovvisti di idoneo riparo o in spazi insufficienti rispetto alle fisiologiche necessità di movimento.

3. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario. I cuccioli di cane non possono essere venduti o ceduti se non identificati e iscritti all'Anagrafe canina regionale con l'inserimento del microchip.

4. È vietato detenere animali in numero e/o in condizioni difformi da quanto previsto dalla LR 59/2009 e dal DPGR 38/R/2011 e relativi allegati, rispettando, in particolare, i dettami dell'art.5 della LR 59/2009.

5. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza o danni fisici anche solo temporanei: il trasporto di animali deve avvenire conformemente a quanto disposto dall'art 6 della LR 59/2009 e dal DPGR 38/R/2011 e relativi allegati.

6. È vietato condurre animali al guinzaglio al seguito di veicoli in movimento.

7. È vietato utilizzare animali vivi per alimentare altri animali.

8. È vietato, nell'ambito delle attività di interazione con l'animale, l'utilizzo di strumenti e oggetti che possono essere inutilmente dolorosi e/o irritanti per l'animale.

9. È fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, ad esclusione degli interventi effettuati da medici veterinari, per ragioni di necessità e che devono essere debitamente certificati, tagliare la prima falange del dito dei gatti (onisetomia), operare la devocalizzazione, l'asportazione di speroni e artigli, l'asportazione o la limatura dei denti.

10. È vietata, su tutto il territorio comunale, la colorazione degli animali per qualsiasi scopo; è altresì vietato detenere, esporre o vendere animali colorati artificialmente.

11. È severamente vietato allevare, detenere e addestrare cani o altri animali a scopo di scommessa e/o di combattimenti od offesa alle persone o ad altri animali.

12. cassato

13. È vietato aizzare i cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, di altri animali o provocare il danneggiamento di cose.

14. È vietato somministrare alimenti di qualsiasi natura ad animali randagi o appartenenti a specie selvatiche in aree pubbliche o aperte al pubblico, ad eccezione dei soggetti appositamente autorizzati dal Comune nel rispetto dei limiti imposti dall'atto che li ha identificati e dalla vigente normativa, anche in relazione alle esigenze di tutela dell'igiene pubblica.

Art. 6. Tutela degli animali - Obblighi e facoltà

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, degli animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere o preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di avere a disposizione acqua per diluire l'urina emessa su superfici di edifici di interesse storico-artistico, portoni di ingresso a proprietà private, attività commerciali e/o pubblici esercizi, arredi urbani. Dalle precedenti prescrizioni sono esentati esclusivamente i non vedenti, relativamente ai propri cani-guida.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale.

3. cassato

4. cassato

5. Chiunque detiene e utilizza animali deve accudirli ed alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, provvedendo alle cure loro necessarie.

6. Nel caso di detenzione di animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altre proprietà private, è fatto obbligo al proprietario dell'animale di predisporre adeguate recinzioni tali da impedire all'animale di oltrepassarle, anche solo parzialmente.

Art. 7. cassato

Art. 8. Abbandono di animali

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti, nonché dei gatti che abbiano terminato il necessario percorso di riabilitazione alla vita allo stato libero dopo la degenza presso il servizio di gattile sanitario.

Art. 9. Divieto di soppressione degli animali

1. Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi.

1 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, qualora affetti da patologie gravi, incurabili e/o dolorose, onde evitare loro inutili sofferenze, possono essere soppressi con metodo eutanasico, da

un Medico Veterinario, che ne riconosca la necessità, nel rispetto delle vigenti normative. Il Medico Veterinario ha l'obbligo di sottoscrivere e rilasciare al proprietario o detentore dell'animale un certificato medico dal quale risulti la causa della soppressione.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono essere soppressi altresì animali di comprovata pericolosità secondo la procedura prevista dalla LR 59/2009 e dal DPGR 38/R/2011 e relativi allegati. In particolare, la condizione di comprovata pericolosità deve essere attestata da una Commissione nominata dal Sindaco, composta da tre medici veterinari di cui uno comportamentalista, ove presente all'interno della Azienda USL. In caso di attestazione di comprovata pericolosità, il cane può essere abbattuto da un veterinario di fiducia del proprietario del cane che rilascia al proprietario medesimo apposito certificato.

Art. 10. Inumazione di animali

1. Gli animali deceduti devono essere avviati all'incenerimento in appositi impianti allo scopo autorizzati; in alternativa è consentita l'inumazione dei soli animali di affezione in terreni di proprietà del detentore, ed anche in aree specificatamente autorizzate (i c.d. cimiteri per animali), qualora non siano in atto specifici divieti ordinati dall'autorità competente per epidemie in corso.

2. Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del LR 59/2009 e smi, i cadaveri di animali rinvenuti in area pubblica sono rimossi e smaltiti a cura del Comune. Pertanto, chiunque rinvenga in area pubblica il cadavere di un animale è tenuto a darne immediata comunicazione alla Polizia Municipale.

3. Il cadavere di un animale raccolto in area pubblica costituisce rifiuto speciale pericoloso e come tale, anche ai fini della pubblica salute e sicurezza, deve essere rimosso ed idoneamente smaltito. Qualora, a seguito del recupero dello stesso, sia possibile identificare il proprietario dell'animale, a quest'ultimo sarà data comunicazione dell'avvenuta raccolta e smaltimento del cadavere dell'animale e verrà richiesta la ripetizione delle somme sostenute dall'Amministrazione per tale attività; sono fatte salve eventuali sanzioni per l'omessa custodia dell'animale.

Art. 11. Smarrimento di animali domestici e soccorso di animali vaganti

1. Chiunque rinvenga animali oggetto del presente regolamento abbandonati o vaganti, all'interno del territorio comunale è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso e, in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento alla Polizia Municipale.

2. In caso di smarrimento di un cane, il responsabile deve denunciare la scomparsa, entro il terzo giorno successivo all'evento.

3. Chiunque sia implicato in un incidente stradale in cui siano coinvolti animali, deve porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo soccorso, per quanto previsto dal Codice della strada di cui al D. Lgs n. 285/92 e smi.

4. cassato

5. L'assistenza agli animali selvatici in difficoltà, esclusi dal presente regolamento, è di competenza dell'Amministrazione regionale.

Art. 12. Conduzione e trasporto di animali

1. È vietato trasportare o condurre animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.
2. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le specifiche norme previste dal Codice della Strada di cui al D. Lgs n. 285/92 e s.m.i. e dall'articolo 6 della LR 59/2009 e dal DPGR 38/R/2011 e relativi allegati.
3. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani portabagagli degli autoveicoli a meno che non ne sia garantita l'aerazione e che sia garantita comunque l'incolumità dell'animale.
4. Ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 3, è consentito lasciare animali all'interno dei veicoli in sosta solo per brevi periodi e purché le condizioni di sosta ne garantiscano il relativo benessere, anche in relazione alle condizioni climatiche.

Art. 12 bis – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. È consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Grosseto.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola. È consentito l'utilizzo del trasportino in alternativa all'uso della museruola.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. È consentito l'accesso di un solo cane per detentore.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto nelle condizioni di cui all'art.12 del presente Regolamento.

Art. 13. Commercio al dettaglio di animali

1. cassato
2. La detenzione di animali in funzione della loro vendita deve avvenire nel rispetto dei fondamentali parametri microclimatici in grado di assicurare il loro benessere. In particolare, devono essere garantite condizioni confortevoli per quanto riguarda ventilazione, temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità ambientale. L'attività verrà sottoposta a vigilanza veterinaria permanente da parte dell'Azienda USL.
3. cassato
4. cassato

5. cassato

6. cassato

7. cassato

Art. 14. cassato

1. L'esercizio di attività di toelettatura è soggetto a vigilanza veterinaria

Art. 15. cassato

Art. 16. cassato

Art. 17. cassato

Art. 18. Divieto di accattonaggio con animali

1. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio.

2. È altresì vietato, nella suddetta pratica, esibire madri con cuccioli lattanti o da svezzare, cuccioli, animali selvatici, animali in situazione di incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute o sofferenti, allo scopo di suscitare l'altrui pietà.

3. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui ai commi precedenti possono essere sottoposti a sequestro nei casi in cui ci siano evidenze di maltrattamento o in particolari circostanze inerenti alla salute o allo stato dell'animale.

Art. 19. Approvvigionamento di cibo per animali

1. Non è consentito utilizzare i residui di mensa per alimentare animali da compagnia. Le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo Regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione possono notificare l'intenzione di approvvigionarsi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private o esercizi commerciali per il prelievo degli esuberanti alimentari per destinarli all'alimentazione degli animali, al fine di ottenere la registrazione nel sistema informativo nazionale prevista dal Regolamento 1069 CE / 2009 e dalle Linee guida della Regione Toscana per la sua applicazione, nel rispetto delle indicazioni del Ministero della salute fornite con nota DGISAN 0048134-P-28/12/2015.

Art. 20. Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e zoofile iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del d.lgs. 117/2017 con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Toscana, nonché gli altri Enti pubblici e privati il cui statuto preveda specifici compiti di protezione animale, possono collaborare con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati ed i rapporti tra uomo ed animale.

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo, eventualmente anche attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, qualora questi siano redatti e gestiti da persone in possesso di comprovate competenze in materia, oppure opportunamente formate.

Art. 21. Commissione comunale affari animali

1. Il Comune ha facoltà di istituire presso l'Assessorato all'Ambiente la Commissione "Affari Animali" con le seguenti finalità:

- valutare lo stato di attuazione delle norme del presente Regolamento e delle Leggi Statali e Regionali relative alla protezione degli animali;
- formulare proposte e suggerimenti in materia di affari animali di competenza comunale.

2. La Commissione è formata da:

- Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
- N. 3 Rappresentanti Associazioni Zoofile e protezioniste del settore animale iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del d.lgs. 117/2017 con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Toscana, rappresentative ed aventi la propria sede nel Comune di Grosseto e con adeguata rappresentanza della cittadinanza;
- Rappresentante del Dipartimento di prevenzione della Azienda USL Toscana Sud Est;
- Rappresentante dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Grosseto;
- Dirigente Settore Ambiente o suo delegato;
- Dipendente del Settore Ambiente con funzioni di segreteria.

3. Alla commissione potranno prendere parte, di volta in volta, e su invito del Presidente i Responsabili dei Settori dell'Amministrazione per la definizione di specifiche problematiche.

TITOLO III – CANI

Art. 22. Definizione dei bisogni

1. In considerazione della specificità della relazione tra gli esseri umani e i cani, a questi ultimi vengono riconosciute precise necessità che attengono alle attività quotidiane, con particolare riferimento a quelle ludiche, motorie e relazionali.

2. Chi detiene un cane è tenuto ad assicurare il soddisfacimento di tali esigenze.

Art. 23. Modalità di custodia

1. I cani devono essere custoditi secondo le modalità previste dall'art. 5 della LR 59/2009 e dall'Allegato A al DPGR 38/R/2011.

2. cassato

3. La superficie minima indicata all'Allegato A al DPGR 38/R/2011 sono da intendersi al netto dall'eventuale presenza di oggetti che ne riducano la piena fruibilità.

4. Le modalità di custodia di cui al presente articolo sono applicabili solo a cani detenuti in maniera continuativa in ambienti confinati di qualunque tipo, e non in modo occasionale, ivi compresa la custodia dei cuccioli unitamente alla madre nel periodo di allattamento.

Art. 24. Accesso dei cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico

1. È vietato lasciare cani incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comprese le aree a verde pubblico.

2. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico interni al perimetro delle zone urbane, nonché sui mezzi di trasporto pubblico, i conduttori di cani hanno l'obbligo di utilizzare sempre un guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 nonché di avere sempre con sé una museruola-da utilizzare in caso di necessità: sono vietati i guinzagli allungabili.

3. Il Sindaco, con proprio atto, per garantire la sicurezza dei bambini nelle aree attrezzate con giochi, o per altri motivi, potrà vietare l'accesso ai cani in determinate aree a verde pubblico.

4. Nell'ambito di giardini, parchi, spiagge e altre aree a verde di uso pubblico possono essere individuati, autorizzati e realizzati dal competente Ufficio comunale, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature per il deposito delle deiezioni. In tali spazi, se non diversamente disposto, a loro destinati, i cani possono muoversi, correre giocare liberamente, senza guinzaglio o museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

4 bis. I possessori/accompagnatori accedono con il proprio cane all'interno delle aree di cui al comma 4, sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con il proprio. In ogni caso deve essere garantita la tutela dell'incolumità pubblica.

4 ter. È vietato ai possessori/accompagnatori di accedere alle aree di cui al comma 4 con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso ed ai cani iscritti nel registro dei cani potenzialmente a rischio, detenuto dall'azienda USL, e oggetto di misure restrittive imposte con apposita ordinanza sindacale.

4 quater. È vietato l'accesso nelle aree di cui al comma 4 ai cani non identificati mediante microchip all'anagrafe canina.

4 quinquies. I possessori/accompagnatori di cani che accedono alle aree di cui al comma 4 devono essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) presenti nell'area.

4 sexties. L'accesso alle aree di cui al comma 4 è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani. Il cane non può entrare da solo.

4 septies. Nelle aree di cui al comma 4 è vietato svolgere attività di addestramento cani (caccia, difesa, guardia ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso

dall'Amministrazione comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni (quali le Associazioni cinofile) per attività didattico/educative riguardanti esclusivamente la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche con gli animali o di attività di integrazione uomo-animale, quali quelle di “agility dog”.

4 octies. I possessori/accompagnatori che entrano nelle aree di cui al comma 4 devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che siano ben chiusi per evitare che durante il loro accesso i cani presenti possano scappare.

4 nonies. Nelle aree di cui al comma 4 è vietato l'accesso a cani di sesso femminile nel periodo del calore, nonché ai cani affetti da malattie contagiose e/o parassitosi e/o sottoposti a sorveglianza sanitaria.

4 decies. Nelle aree di cui al comma 4 è vietato somministrare alimenti ai cani all'interno dell'area. Parimenti è altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

4 undecies. Nelle aree di cui al comma 4 è vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili quando possano creare fonte di eccitazione per i cani.

4 duodecies. Nelle aree di cui al comma 4 è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide, raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane, ricoprire le buche scavate dal proprio cane.

4 terdecies. Nelle aree di cui al comma 4 è fatto divieto di introdurre qualunque tipo di veicolo.

5. cassato

6. cassato

Art. 25. Accesso ai cani nelle attività commerciali, artigianali, uffici

1. I cani hanno libero accesso in tutti gli uffici pubblici e aperti al pubblico e attività aperte al pubblico, salvo quelle in cui si effettua manipolazione e preparazione e somministrazione di sostanze alimentari nelle quali vengono venduti prodotti alimentari che possono essere direttamente contaminati dagli animali.

2. All'interno delle attività e dei locali di cui al comma 1 è consentito l'accesso di un solo cane per proprietario o conduttore, condotto con guinzaglio e museruola a disposizione del conduttore, secondo quanto previsto all'art.24 del presente Regolamento.

2bis. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di un cane che viene introdotto in un'attività di cui al comma 1 devono inoltre avere cura che gli animali non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno, rimanendo in toto responsabili di qualsiasi eventuale danno arrecato dal cane dagli stessi condotto.

3. L'esercente/titolare/imprenditore di un'attività di cui al comma 1, previa segnalazione al Sindaco, ha comunque facoltà di regolamentare l'accesso ai cani alla propria attività in modo più restrittivo rispetto a quanto previsto al comma 2 del presente articolo, ovvero di vietare l'ingresso di cani all'interno della propria attività.

4. L'eventuale divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con apposita indicazione mediante scritta o disegno.

5. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso i cani a supporto di persone disabili e quelli appartenenti alla protezione civile, alle forze armate e ai corpi di polizia quando sono utilizzati in servizio.

6. cassato

Art. 26. cassato

TITOLO IV - CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO

Art. 27. Cani vaganti, canile sanitario e canile rifugio

1. Il Comune di Grosseto provvede alla cattura dei cani vaganti sul proprio territorio e a soddisfare le necessità dei cani catturati e ricoverati nel canile sanitario e nel canile rifugio comunali.

Art. 28. cassato

Art. 29. cassato

Art. 30. cassato

Art. 31. Attività di volontariato presso il canile rifugio

1. Le Associazioni di volontariato possono proporre, all'interno del Canile rifugio, la realizzazione di attività finalizzate al benessere degli animali ospitati; tali attività potranno essere svolte solo previa sottoscrizione di apposito disciplinare o altro patto di collaborazione definito dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'eventuale appaltatore del servizio di canile rifugio.

2. cassato

3. cassato

Art. 32. Affidamento e adozione di cani - Prevenzione del randagismo

1. Il Comune di Grosseto riconosce la funzione sociale dell'adozione di cani custoditi presso il canile rifugio comunale da parte dei soggetti privati.

2. cassato

2 bis. La domanda di adozione di un cane dovrà essere redatta **esclusivamente** utilizzando l'ALLEGATO 1 al presente regolamento e inviata a mezzo pec all'indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it, ovvero inviata tramite raccomandata A/R al Comune di Grosseto, piazza Duomo 1 58100 Grosseto, ovvero consegnata a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Grosseto, sito in piazza Duomo 1 58100 Grosseto. **Domande redatte non utilizzando l'ALLEGATO 1 al presente regolamento e/o consegnate attraverso canali diversi da quelli sopra indicati non saranno prese in considerazione.**

3. Ogni cane deve essere consegnato alla persona che ha presentato la domanda di adozione, già sverminato, vaccinato contro le principali malattie trasmissibili, dotato di microchip e, se se ha raggiunto la maturità sessuale, sterilizzato.

4. Alla persona che ha presentato la domanda di adozione, il Medico Veterinario operante presso il canile rifugio redige e consegna un certificato attestante il buon stato di salute, l'assenza di patologie infestive ed infettive in atto, la profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive, ovvero una certificazione attestante la presenza di patologie e/o terapie in atto al momento dell'adozione, nonché l'iscrizione all'Anagrafe Canina Regionale e l'avvenuta sterilizzazione (orchietomia e/o ovarioisterectomia).

5. cassato

6. Gli animali non verranno dati in affido e/o in adozione:

a) a coloro che abbiano procedimenti penali in corso, ovvero abbiano riportato condanne, anche nel caso di patteggiamento, oblazione e nel caso di condanna di primo grado, per maltrattamenti e/o abbandono e/o uccisione di animali;

b) a coloro a cui sia stato precedentemente confiscato un animale;

c) ai minori di 18 anni.

7. cassato

Art. 33. Cessione al canile rifugio

1. Ai sensi dell'art. 28 della LR 59/2009, la domanda al Sindaco di autorizzazione alla consegna del cane da parte di un residente nel comune può essere accolta nel caso di gravi motivi che sono valutati dall'Amministrazione comunale. La domanda di autorizzazione dovrà essere redatta **esclusivamente** utilizzando l'ALLEGATO 2 al presente regolamento, corredato da marca da bollo secondo l'importo previsto dalla norma, nonché di tutta la documentazione allegata indicata sull'ALLEGATO 2 ed inviata a mezzo pec all'indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it, ovvero inviata tramite raccomandata A/R al Comune di Grosseto, piazza Duomo 1 58100 Grosseto, ovvero consegnata a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Grosseto, sito in piazza Duomo 1 58100 Grosseto. **Domande redatte non utilizzando l'ALLEGATO 2 e/o consegnate attraverso canali diversi da quelli sopra indicati e/o prive di assolvimento dell'imposta di bollo non saranno prese in considerazione.** La domanda di autorizzazione dovrà indicare la motivazione espressa per cui viene richiesta la cessione del cane; l'accogliibilità della richiesta verrà comunque valutata dall'amministrazione in funzione della gravità della relativa motivazione.

1bis. Una marca da bollo dovrà essere consegnata anche per il ritiro di copia dell'autorizzazione nella misura di 1 marca da bollo se l'istante richiede la notifica dell'atto in forma digitale o nella misura di 1 ogni 4 pagine se se l'istante richiede la notifica dell'atto in forma cartacea.

2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, la domanda di autorizzazione di cessione di un cane di proprietà privata al canile rifugio comunale sarà considerata accoglibile solamente se il proprietario che la presenta sia un residente nel comune di Grosseto.

3. Ai sensi della LR 59/2009, il rilascio dell'autorizzazione di cessione del cane al canile rifugio dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di avvio del procedimento, coincidente con la data di pervenimento dell'istanza all'Amministrazione, fatte salve eventuali sospensioni necessarie al perfezionamento dell'istanza o al rilascio di eventuali pareri di competenza.

4. In caso di decesso di un residente del comune, proprietario di un cane, qualora i legittimi eredi intendano richiedere la cessione del cane al canile comunale, anche se non supportata da gravi motivi, la domanda dovrà essere corredata di copia dell'atto ufficiale con il quale si accetta l'eredità, autenticato.

5. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, della LR 59/2009, qualora tra le motivazioni per la richiesta di cessione al canile non siano addotte e comprovate sopravvenute condizioni di indigenza del proprietario (a tal fine, dovrà essere presentata dallo stesso copia dell'ISEE e la motivazione sarà considerata ammissibile solo nel caso in cui lo stesso sia inferiore ad € 15.000), lo stesso è tenuto a compartecipare alla spesa di mantenimento in vita e cura del cane ceduto nella misura di € 50,00 (euro cinquanta/00) mensili, da corrispondere per ciascun mese o frazione di permanenza del cane presso il canile, fino alla data di eventuale adozione dell'animale o di decesso dello stesso durante la relativa permanenza presso il canile sanitario o il canile rifugio. In questo secondo caso, il proprietario dovrà altresì compartecipare nella misura di € 50,00 (euro cinquanta/00) anche alle spese di inumazione o incenerimento del cadavere dell'animale. Il contributo del soggetto cedente dovrà essere corrisposto all'Amministrazione con cadenza mensile, fatta salva la possibilità, da parte del soggetto cedente, di richiedere, motivandola, una diversa cadenza. Le modalità di versamento del contributo in parola verranno tempo per tempo stabilite dall'Amministrazione tramite apposito atto, che verrà notificato al soggetto cedente.

6. Il proprietario di un cane che ceda l'animale di sua proprietà al canile rifugio ed intenda, in un secondo momento, acquisirne nuovamente la proprietà, dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 in cui dichiara la decadenza della sussistenza dei motivi che hanno portato alla cessione e dovrà corrispondere all'Amministrazione comunale le spese sostenute per la custodia ed il mantenimento in vita del cane, calcolate per tutto il lasso di tempo tra la cessione dello stesso e l'eventuale nuova adozione, al netto di quanto già versato ai sensi del precedente comma 4, fatto salvo che la motivazione per la cessione fosse riconducibile ad un sopravvenuto stato di indigenza.

7. Chiunque abbia ceduto un cane al canile rifugio ed intenda, in un tempo successivo, adottare un altro cane ospite del canile rifugio, dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 in cui dichiara la decadenza della sussistenza dei motivi che hanno portato alla precedente cessione. Dovrà inoltre corrispondere all'Amministrazione comunale le spese sostenute per la custodia ed il mantenimento in vita del cane precedentemente ceduto, calcolate per tutto il lasso di tempo tra la cessione dello stesso e la data della nuova adozione, al netto di quanto già versato ai sensi del precedente comma 4, fatto salvo che la motivazione per la cessione fosse riconducibile ad un sopravvenuto stato di indigenza.

TITOLO V – GATTI

Art. 34. Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Ai fini del presente regolamento, per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti, non riconducibile ad un proprietario.

2. Ai fini del presente regolamento, per "colonia felina" si intende l'insieme dei gatti che vivono in libertà in numero non inferiore a tre, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.

3. Ai fini del presente regolamento, per “responsabile della colonia felina” si intende la persona che si occupa della cura, della tutela e del sostentamento di una o più colonie di gatti che vivono in libertà ed a cui la colonia o le colonie siano state assegnate con determina dirigenziale dell’Amministrazione comunale, previo parere positivo della competente Azienda USL.

Art. 35. Compiti dell’Azienda Sanitaria

1. Il Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda USL Toscana Sud Est verifica, su richiesta del Comune, che la collocazione ed il punto di alimentazione di colonie feline di nuovo riconoscimento siano compatibili con l’igiene urbana e con la sicurezza degli animali. Inoltre, provvede alla sterilizzazione dei gatti liberi catturati dal Comune o dai soggetti affidatari della tutela delle colonie, che provvedono anche alla loro successiva reimmissione nelle colonie di provenienza.

2. Su richiesta del Comune, di Associazioni o di Forze dell’Ordine il Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda USL Toscana Sud Est effettua vigilanza per la tutela del benessere dei gatti costituenti la colonia, in particolare in caso di manifestazioni cliniche che possano essere ricondotte a zoonosi, e nei casi di segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari. Le Associazioni dovranno richiedere la vigilanza per il tramite del Comune.

Art. 36. Gestione delle Colonie Feline

1. Il Comune redige una mappa delle aree pubbliche o aperte al pubblico frequentate da colonie di gatti e individua, in collaborazione con il Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda USL Toscana Sud Est, punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela delle colonie.

2. Le Associazioni di volontariato senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali o singoli volontari che intendono occuparsi delle colonie feline presenti sul territorio comunale devono inoltrare richiesta al Comune. La domanda dovrà essere redatta **esclusivamente** utilizzando l’ALLEGATO 3 al presente regolamento e inviata a mezzo pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it, ovvero inviata tramite raccomandata A/R al Comune di Grosseto, piazza Duomo 1 58100 Grosseto, ovvero consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Grosseto, sito in piazza Duomo 1 58100 Grosseto. **Domande redatte non utilizzando l’ALLEGATO 3 e/o consegnate attraverso canali diversi da quelli sopra indicati non saranno prese in considerazione.**

3. Il Comune, con propria determinazione dirigenziale, previo parere positivo della competente Azienda USL e dopo aver verificato le condizioni di sicurezza (sia per gli animali che per gli assegnatari di colonia) e libero accesso all’area occupata dalla colonia, affida la tutela e la cura delle colonie ai richiedenti, individuando il punto di alimentazione della stessa.

4. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali, o per comprovate motivazioni di interesse pubblico.

5. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I° comma dell’articolo 638 del Codice Penale.

6. Il Comune riconosce la funzione sociale dell’affidamento dei gatti liberi da parte di soggetti privati, individuati come “Responsabile di colonia felina” quale prevenzione contro il randagismo e l’abbandono.

7. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come “responsabili delle colonie feline”, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e può promuovere

corsi di formazione in collaborazione con il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est.

8. La gestione della colonia felina è consentita solo agli iscritti all'elenco dei responsabili delle colonie feline (Associazioni o volontari) istituito presso l'Ufficio Affari Animali del Comune e che risultano affidatari con determina dirigenziale, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

9. In caso di sopravvenuta necessità da parte del titolare della colonia, questa potrà essere accudita da altro soggetto dallo stesso delegato. Il delegato è tenuto ad esibire, in caso di controllo, la delega del titolare, corredata di copia della tessera a quest'ultimo rilasciata dal Comune, ed un proprio documento di identità.

9 bis. Il delegato di cui al comma precedente è responsabile in solido con il titolare di colonia per la rispondenza a tutti gli adempimenti previsti dal presente Regolamento.

10. Il volontario o suo delegato che accudisce la colonia felina è tenuto ad informare tempestivamente gli Uffici competenti sulla eventuale presenza di focolai infettivi per consentire agli Enti territoriali preposti, di intervenire con la profilassi e le terapie opportune.

11. I volontari sono tenuti a fornire, con cadenza almeno annuale, tramite l'ALLEGATO 3 al presente Regolamento, notizie in merito all'individuazione del sesso dei componenti della colonia felina provvedendo ad eseguire i programmi di sterilizzazione da effettuarsi a cura del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est Tale comportamento consentirà di monitorare e censire le colonie feline presenti sul territorio comunale.

12. Ogni volontario o suo delegato è responsabile della buona gestione della colonia felina assegnatagli; è pertanto fatto divieto di interferire nella gestione delle colonie assegnate ad altro volontario.

13. È fatto assoluto divieto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, a salvaguardia del decoro urbano, di porre a dimora, stabile o temporanea, qualsiasi tipo di oggetto o manufatto, fisso o amovibile, quali rifugi atti ad ospitare i felini o ciotole per l'alimentazione.

14. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la responsabilità della colonia felina al volontario per motivate e gravi carenze nella gestione della colonia stessa o per reiterata inosservanza di quanto previsto nel presente articolo.

15. cassato

16. Le Colonie Feline non possono essere attribuite:

a) a coloro che abbiano procedimenti penali in corso, ovvero abbiano riportato condanne, anche nel caso di patteggiamento, oblazione e nel caso di condanna di primo grado, per maltrattamenti e/o abbandono e/o uccisione di animali;

b) a coloro a cui sia stato precedentemente confiscato un animale;

c) ai minori di 18 anni.

17. Nel caso in cui vi fosse una richiesta di adozione di un gatto appartenente ad una colonia felina, sterilizzato e dotato di microchip, è necessario che il titolare della colonia presenti richiesta di assenso al Comune, secondo l'ALLEGATO 5 al presente Regolamento. Il Comune di Grosseto provvederà a richiedere il casellario giudiziale della persona che intende adottare il gatto, parimenti a quanto effettuato in relazione all'adozione dei cani ospiti del canile rifugio, e ad emettere il proprio assenso o dissenso entro massimo 30 giorni dalla richiesta, in relazione alle risultanze del casellario giudiziale.

Art. 37. Alimentazione dei gatti

1. I titolari di colonia felina sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
2. Il cibo deve essere somministrato una sola volta al giorno, ad integrazione della dieta naturale, per evitare l'insorgenza di alterazioni fisiologiche, rispettando e favorendo il suo istinto di predatore di roditori minori, preferibilmente dalle ore 7:00 alle ore 9:00 e o dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
3. Il cibo deve essere somministrato utilizzando idonei recipienti, che successivamente al loro utilizzo andranno recuperati dal volontario, il quale inoltre dovrà essere presente durante l'alimentazione dei gatti e provvedere successivamente alla rimozione dei recipienti utilizzati e degli eventuali residui di cibo sparsi al suolo.
4. Nel sito di alimentazione potrà essere presente con continuità, un recipiente contenente esclusivamente acqua.

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 38. Detenzione di volatili

1. I volatili devono essere detenuti in conformità con quanto disposto dal Regolamento di applicazione della LR 59/2009.
2. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
3. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 39. Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Le tartarughe acquatiche devono essere detenute in conformità con quanto disposto dal Regolamento di applicazione della LR 59/2009.

Art. 40. Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 41. Contenimento numerico della popolazione di piccioni

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei piccioni presenti nel territorio comunale per salvaguardarne la salute, tutelare l'aspetto igienico-sanitario ed il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, fatte salve norme di legge più restrittive, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) è vietato, su tutto il territorio comunale somministrare alimenti ai piccioni allo stato libero;
 - b) incombe ai proprietari degli stabili collocati in ambito urbano, siano essi di enti pubblici che di privati, predisporre quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei piccioni, nel rispetto del benessere degli animali e della normativa edilizia;
 - c) in occasione degli interventi di straordinaria manutenzione nonché di ristrutturazioni architettoniche degli stabili è fatto obbligo di installare adeguate misure stabili per il contrasto alla nidificazione ed alla posa di piccioni.
2. In caso di compromissione dell'igiene e della sanità pubblica in ambito urbano il Comune si riserva di approvare specifici Piani di controllo della specie piccione in conformità alla DGRT 31/01/2022 n. 61 o a successive norme tempo per tempo vigenti in materia.

TITOLO VII - ATTIVITÀ CON ANIMALI

Art. 42. Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali

1. Sono consentite forme di spettacolo o intrattenimenti con animali entro i limiti previsti dalla LR 59/2009 e secondo quanto consentito dalla normativa sovraordinata tempo per tempo vigente.
2. cassato
3. In applicazione di quanto previsto dall'art.15 della LR 59/2009 e smi e dall'art.6 del relativo regolamento di attuazione DPGR 38/R/2011 e smi, il Comune autorizza le manifestazioni in cui sia previsto l'impiego di animali, previo ottenimento del parere vincolante della competente Azienda USL. Ai sensi della L.R. 03/08/2021, n. 27, le manifestazioni per rievocazioni storiche devono essere elencate in un calendario approvato annualmente dalla giunta regionale. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle associazioni di rievocazione storica della Toscana.
4. La domanda di autorizzazione di cui al comma precedente dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando l'ALLEGATO 4 al presente Regolamento, corredato da marca da bollo secondo l'importo previsto dalla norma e riportato sull'ALLEGATO 4, nonché di tutta la documentazione allegata indicata nell'ALLEGATO 4 ed inviata a mezzo pec all'indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it, ovvero inviata tramite raccomandata A/R al Comune di Grosseto, piazza Duomo 1 58100 Grosseto, ovvero consegnata a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Grosseto, sito in piazza Duomo 1 58100 Grosseto. Domande redatte non utilizzando l'ALLEGATO 4 e/o consegnate attraverso canali diversi da quelli sopra indicati non saranno prese in considerazione.
5. Non possono essere oggetto di esposizione i cani ed i gatti di età inferiore a 4 mesi.
6. Sono vietate forme di spettacolo ed intrattenimento con l'utilizzo degli animali, ad eccezione dei circhi equestri e delle manifestazioni storico-culturali presenti nell'elenco di cui all'art. 15 della LR 59/2009.
7. Le mostre e l'attività circense sono soggette all'osservanza delle linee guida CITES (convenzione internazionale ratificata con la L. 874/1975), emanate con documento del 13.04.2006 recante criteri

per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L. 150/92 e della L. 426/98 e della Ordinanza del Sindaco di Grosseto n. 85 del 24/06/2008.

Art. 43. Animali in premio o in omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta l'immediata sospensione dell'evento e la chiusura dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle Associazioni animaliste ed ambientaliste nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Art. 44. Circhi – documentazione sugli animali

1. Previa autorizzazione, sul territorio comunale è consentito utilizzare in spettacoli ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche esotiche in attività di spettacolo e di intrattenimento pubblico
2. Contestualmente alla richiesta di concessione dell'area pubblica per l'insediamento della struttura circense o autorizzazione di pubblico spettacolo deve essere presentata la Scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo (contenuta all'interno dell'APPENDICE "A" - Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti).
3. L'autorizzazione è rilasciata previa verifica della completezza della documentazione presentata per quanto prevede la Circolare del Ministero interni 22 febbraio 2002 prot. 557/B.10089.G(27) ed il Protocollo operativo allegato alle Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti emanato dall'Autorità scientifica CITES in data 13 aprile 2006 e l'Ordinanza del Sindaco di Grosseto n. 85 del 24/06/2008.

Art. 45. Cassato

Art. 46. Circhi - Requisiti di detenzione degli animali

1. Gli animali al seguito di circhi o di mostre faunistiche itineranti devono essere detenuti in conformità ai requisiti previsti nell'Appendice A alle Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti emanato dall'Autorità scientifica CITES in data 13 aprile 2006 e previa autorizzazione di cui al D.Lgs 05/08/2022, n. 135.

Art. 47. cassato

TITOLO VIII – DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI DA ZANZARE

Art. 47 bis Derattizzazione in aree pubbliche

1. Il Comune è competente all'installazione ed alla manutenzione di erogatori di esche per roditori in aree pubbliche.
2. Il Comune pianifica l'installazione di erogatori, nei limiti delle risorse disponibili, dando priorità ad aree ad alta frequentazione soprattutto di particolari fasce della popolazione (ad es. in prossimità di scuole, parchi pubblici ecc...).
3. È fatto espresso divieto di manomettere, danneggiare o rimuovere gli erogatori di esche dalle aree pubbliche.

Art. 47 ter Derattizzazione - Prescrizioni per la popolazione

1. Al fine di rendere pienamente efficaci gli interventi posti in essere dall'Amministrazione sulle aree pubbliche, occorre integrare gli stessi con attività di pulizia e derattizzazione da realizzarsi su aree private e nei condomini, in particolare nei pozzetti d'ispezione delle reti fognarie condominiali nonché nelle griglie di raccolta attinenti ai singoli condomini. In particolare, tutti i cittadini sono chiamati, nelle aree di propria competenza, a:
 - mantenere i locali di abitazione, i locali di uso pubblico, gli uffici sempre puliti e ordinati;
 - procedere a loro cura, spese e responsabilità, all'integrale derattizzazione di quei locali che costituiscono ricetto di ratti, quali: scantinati, soffitte, sottotetti, spazi destinati a giardini e a verde in genere, cunicoli, gallerie, intercapedini, ruderi, depositi e fosse per la raccolta di rifiuti, reti fognarie, ecc..;
 - oltre ai sistemi di derattizzazione diretta attuare sistemi di derattizzazione passiva atti a prevenire la diffusione di topi, evitando di accumulare in cantine, magazzini e spazi a cielo aperto, rifiuti e oggetti che possano favorire la nidificazione, anche eliminando aperture in scantinati e sottotetti; tutto ciò anche eliminando, in cortili e spazi a cielo aperto, sterpaglie e rovi in modo da impedire la penetrazione dei topi;
 - non lasciare cibo o residui di cibi in contenitori aperti;
 - non tenere rifiuti in recipienti aperti;
 - non accumulare scorte alimentari sfuse o aperte nelle cantine e nei ripostigli;
2. Gli amministratori dei singoli condomini hanno l'obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione delle reti fognarie nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condomini a mezzo ditta specializzata nel settore, e fatti salvi ulteriori interventi resi necessari per motivi igienico-sanitari;
3. I titolari di depositi di rifiuti o di attività che comunque prevedano lo stoccaggio, sia all'aperto che al chiuso, di cumuli di materiali atti a richiamare la presenza di ratti hanno l'obbligo di provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire lo sviluppo di infestazioni;
4. Gli interventi di derattizzazione di cui al presente articolo dovranno essere eseguiti esclusivamente da Ditte specializzate, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio

industria Artigianato e Agricoltura.

Art. 47 quater– Disinfestazioni

1. Il Comune è competente all'esecuzione di interventi di:
 - disinfestazione larvale in aree pubbliche;
 - disinfestazione adulticida, qualora ne ricorrano le condizioni secondo la legislazione tempo per tempo vigente e secondo le indicazioni dell'istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana.
2. Il Comune pianifica le campagne di disinfestazione larvicida ed esegue gli interventi straordinari di disinfestazione adulticida secondo le indicazioni della legislazione tempo per tempo vigente e secondo le indicazioni dell'istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana: gli interventi straordinari sono proposti dal Dipartimento della Prevenzione della ASL secondo la DGRT n 582 del 23/05/2022.

Art. 47 quinquies - Disinfestazione - Prescrizioni per la popolazione

1. Al fine di rendere pienamente efficaci gli interventi posti in essere dall'Amministrazione sulle aree pubbliche, occorre integrare gli stessi con attività di pulizia e disinfestazione da realizzarsi su aree private e nei condomini, in particolare nei pozzetti d'ispezione delle reti fognarie condominiali nonché nelle griglie di raccolta attinenti ai singoli condomini, secondo quanto meglio precisato nei commi successivi.
2. Tutti i cittadini ed i soggetti pubblici e privati, gli amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, proprietari, affittuari e in generale a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di abitazioni o aree aperte, anche inutilizzate, dove si possono creare raccolte di acqua meteorica o di altra provenienza, sono tenuti a:
 - evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed impedire qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
 - procedere, ove si tratti di contenitori o bidoni non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di scaricare l'acqua nei tombini;
 - impedire la formazione di ristagni d'acqua su teloni plastici o qualsiasi altra superficie concava;
 - evitare di lasciare giochi e piscine gonfiabili e simili con acqua stagnante per più di 5 giorni;
 - provvedere al controllo ed alla pulizia periodica delle gronde e degli scarichi pluviali;
 - evitare ogni raccolta d'acqua in caso di annaffiatura di piante a vaso e fioriere (i sottovasi devono essere controllati e svuotati e/o lasciati asciugare almeno ogni 5 giorni);
 - pulire fontane e vasche ornamentali da eventuali ostruzioni;
 - svuotare fontane, vasche e piscine non in esercizio o procedere ad idoneo trattamento anti-larvale;
 - trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato,

secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;

- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte, improduttive e/o inutilizzate, al regolare sfalcio della vegetazione, con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetativo.

3. Tutti i conduttori di orti sono tenuti a:

- eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica o con rete zanzariera gli eventuali serbatoi d'acqua.

4. I proprietari e responsabili, i soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di depositi e attività industriali/artigianali/commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di pneumatici e materiali di recupero, sono tenuti a:

- adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

5. I responsabili delle aree di cantiere sono tenuti a:

- evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

6. I proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi/esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, aziende agricole, sono tenuti a:

- eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi o con reti zanzariere gli eventuali serbatoi d'acqua;
- eseguire adeguate verifiche ed attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

7. All'interno dei cimiteri devono essere seguite le seguenti prescrizioni:

- non lasciare vasi e sottovasi pieni di acqua o riempirli con materiale inerte (sabbia, terra, argilla espansa, ecc.);
- non lasciare nelle aree scoperte contenitori vuoti (annaffiatoi e simili) che potrebbero riempirsi di acqua piovana (questi vanno rimossi o conservati capovolti);
- non ostruire le fontane dei cimiteri con fiori o altri residui;
- riempire i vasi con materiale inerte (sabbia, terra, argilla espansa, ecc.) che costituisce un ottimo sostegno per i fiori stessi ed evitano la presenza di acqua stagnante, in caso di utilizzo di fiori secchi o di plastica;
- trattare l'acqua del vaso con prodotti larvicidi ad ogni ricambio, in caso di utilizzo di fiori recisi.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48. Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ex Art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con le modalità e le forme previste dalla L. 689/81, nell'ambito del limite minimo di € 100,00 al limite massimo di € 600,00 per la violazione di uno qualunque dei dettami del presente Regolamento.

2. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate adottando, quanto all'importo, il criterio della proporzionalità tenuto conto del numero di animali coinvolti nelle violazioni.

3. Per l'inadempienza ai dettami dell'art. 42 comma 7, è prevista inoltre la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per giorni tre, di cui uno festivo.

Art. 49. Vigilanza

Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente Regolamento gli appartenenti a tutte le Forze dell'Ordine, le Guardie Ambientali Volontarie e le Guardie Zoofile e, per le competenze di legge, il personale del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL Toscana Sud Est.



Comune di Grosseto
Area Tecnica Sviluppo Ambientale
Ciclo Rifiuti e Tutela Ambientale

ALLEGATO 1

Al Sig. Sindaco del Comune di Grosseto

Oggetto: Richiesta di adozione cane del canile rifugio.

Il/la sottoscritto/a:

NOME _____ COGNOME _____

nato/a a _____ prov (___) il _____

C. F. _____

residente a _____ prov (___)

in via _____ n° civico _____

indirizzo e mail o pec: _____

n°tel. fisso _____ n°tel. mobile _____

CHIEDE

Di poter adottare il cane ospitato presso il canile rifugio e sotto generalizzato:

Dati identificativi del cane

Nome _____ Età _____ Sesso _____

Razza _____ Taglia _____ Colore _____

Identificativo (tatuaggio o numero microchip) _____

e a tal fine, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- di essere in possesso o avvero avere la disponibilità dei mezzi e di un idoneo luogo di detenzione dell'animale, conforme ai dettami della vigente normativa nazionale e regionale in materia e a quanto previsto dal regolamento comunale sulla tutela degli animali, al fine di garantire il benessere dello stesso;
- di non aver riportato condanne penali o di non avere sentenze in corso per reati contro gli animali.

Data: ____ / ____ / _____

Firma: _____

La presente deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore, ovvero, in caso di firma autografa, corredata di copia di documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)26 Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: Titolare del Trattamento: Comune di Grosseto, piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto (GR) Indirizzo PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Grosseto, piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto (GR) Indirizzo PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto (GR) Indirizzo PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.



Comune di Grosseto
Area Tecnica Sviluppo Ambientale
Ciclo Rifiuti e Tutela Ambientale

Spazio per marca da bollo
da € 16,00

ALLEGATO 2

Al Sig. Sindaco del Comune di Grosseto

Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla CESSIONE di cane di proprietà al canile rifugio.

Il/la sottoscritto/a:

NOME _____ COGNOME _____

nato/a a _____ prov (___) il _____

C. F. _____

residente a _____ prov (___)

in via _____ n° civico _____

indirizzo e mail o pec: _____

n°tel. fisso _____ n°tel. mobile _____

in qualità di proprietario/a del/i cane/i

sotto generalizzato/i:

1. Dati identificativi del cane

Nome _____ data di nascita _____ Sesso _____

Razza _____ Taglia _____ Colore _____

Identificativo (tatuaggio o numero microchip) _____

2. Dati identificativi del cane

Nome _____ data di nascita _____ Sesso _____

Razza _____ Taglia _____ Colore _____

Identificativo (tatuaggio o numero microchip) _____

3. Dati identificativi del cane

Nome _____ data di nascita _____ Sesso _____

Razza _____ Taglia _____ Colore _____

Identificativo (tatuaggio o numero microchip) _____

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 28 Legge Regionale Toscana n. 59/2009 e dell'art.33 del Regolamento comunale sulla tutela degli animali, l'autorizzazione a consegnare il/i proprio/i cane/i, sopra identificato, al canile rifugio comunale e a tal fine

DICHIARA

1. Di essere impossibilitato a proseguire a tenere presso di sé l'animale per i seguenti motivi (barrare il caso o i casi che ricorrono):

CAUSE CHE IMPEDISCONO LA DETENZIONE DEL CANE	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CESSIONE AL CANILE
<input type="checkbox"/> Persona che vive sola non più autosufficiente	1. Certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza della persona 2. Stato di famiglia
<input type="checkbox"/> Persona che vive sola e che necessita di ricovero a tempo indeterminato presso una struttura sanitaria/ospedaliera	1. Certificazione medica attestante la patologia che necessita il ricovero a tempo indeterminato 2. Stato di famiglia
<input type="checkbox"/> Allergia al pelo di cane del proprietario o di un familiare convivente manifestatasi dopo l'entrata in possesso del cane e contestuale impossibilità a detenere il cane in uno spazio idoneo all'esterno dell'abitazione	Certificato di un medico specialista attestante la presenza dell'allergia
<input type="checkbox"/> Importanti problemi di salute del proprietario o di un familiare convivente, manifestatisi dopo l'entrata in possesso del cane che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane e contestuale impossibilità a detenere il cane in uno spazio idoneo all'esterno dell'abitazione	Certificato di un medico specialista attestante la presenza della patologia e del suo aggravamento a causa della convivenza con il cane
<input type="checkbox"/> Sfratto esecutivo e contestuale impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	Provvedimento di sfratto del giudice
<input type="checkbox"/> Gravi problemi economici sopraggiunti in seguito all'entrata in possesso del cane	ISEE (attenzione: la motivazione sarà considerata ammissibile solo per ISEE inferiori ad € 15.000)
<input type="checkbox"/> Altro (esplicitare)	Elencare i documenti che vengono presentati:

2. nel caso in cui la domanda venga accolta, di rinunciare alla proprietà del cane e a qualsiasi diritto sullo stesso dal momento della notifica del provvedimento autorizzativo;

3. di aver preso visione dei dettami dell'art.33 del Regolamento comunale sulla tutela degli animali e di impegnarsi, in particolare, ad assolvere al pagamento al Comune del contributo previsto per il mantenimento del cane oggetto della presente istanza, se dovuto.

Il sottoscritto richiede che l'atto venga rilasciato in copia conforme all'originale secondo la seguente modalità:

1. invio a mezzo pec all'indirizzo:

_____ @ _____

2. invio per posta ordinaria all'indirizzo:

via _____ n° _____

loc. _____ prov. (___) CAP _____

3. ritiro a mano presso gli Uffici del Servizio Ciclo Rifiuti e Tutela Ambientale del Comune di Grosseto – in questo caso è cura del proponente verificare gli orari di apertura al pubblico tempo per tempo vigenti.

N.B. Nel caso in cui si scelga l'opzione 1, per il rilascio dell'atto sarà sufficiente il pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 1 marca, indipendentemente dal numero di pagine formati l'atto. Nei casi 2 e 3, poiché l'atto deve essere rilasciato in formato cartaceo, sarà necessario assolvere all'imposta di bollo nella misura di 1 marca ogni 4 pagine formanti l'atto.

Data: ____ / ____ / _____

Firma: _____

La presente deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore, ovvero, in caso di firma autografa, corredata di copia di documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)26 Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: Titolare del Trattamento: Comune di Grosseto, piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto (GR) Indirizzo PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Grosseto, piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto (GR)
Indirizzo PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto (GR)
Indirizzo PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.



Comune di Grosseto
Area Tecnica Sviluppo Ambientale
Ciclo Rifiuti e Tutela Ambientale

ALLEGATO 3

Al Sig. Sindaco del Comune di Grosseto

Oggetto: Richieste inerenti alle colonie feline: intestazione nuova colonia, variazione consistenza della colonia già esistente, voltura di responsabile della colonia, chiusura di colonia.

Oggetto della richiesta:

- : Segnalazione di colonia felina e richiesta di attribuzione responsabilità di colonia felina ai sensi dell'art. 34 L.R.T. 59 del 20/10/2009 – Compilare sezione 1 (pagine 2 e 3);
- : Comunicazione di variazione consistenza colonia felina – Compilare sezione 2 (pagina 4);
- : Richiesta variazione intestatario di colonia felina già esistente, ai sensi dell'art. 34 L.R.T. 59 del 20/10/2009 – Compilare sezione 3 (pagine 5 e 6)
- : Richiesta chiusa colonia felina – Compilare sezione 4 (pagina 7).

Sezione 1

Segnalazione di colonia felina e richiesta attribuzione responsabilità di colonia felina ai sensi dell'art. 34 L.R.T. 59 del 20.10.2009.

Il/la sottoscritto/a _____

nato a _____ il _____ C.F. _____

residente a Grosseto in via/piazza/loc. _____

recapito telefonico: _____ documento di identità _____

indirizzo email: _____@_____

indirizzo pec: _____@_____

(non obbligatorio) membro dell'associazione _____ avente finalità di protezione degli animali.

SEGNALA

la presenza di un gruppo di gatti che vive in libertà e che frequenta abitualmente lo stesso luogo nel Comune di Grosseto in via/piazza/loc. _____ n° _____ costituito da

	N° esemplari sterilizzati	N° esemplari NON sterilizzati	TOTALE
Maschi			
Femmine			
Cuccioli			

CHIEDE

che venga il gruppo di cui sopra venga censito come colonia felina ed

A TAL FINE DICHIARA

1. di assumersi la custodia della suddetta colonia, ai sensi dell'art. 34 comma 4 e dell'art. 35 della legge Regionale 59/2009, impegnandosi ad alimentare e curare i gatti componenti la colonia stessa, rispettando le condizioni di benessere degli animali e di quelle igienico sanitarie dell'ambiente in cui vivono;
2. di impegnarsi nella individuazione, cattura, consegna per l'intervento chirurgico e reinserimento nella località censita come colonia dei gatti da sterilizzare;
3. che il punto di alimentazione della colonia è situato:
 in proprietà pubblica
oppure
 in area aperta al pubblico ma di proprietà privata e pertanto allega autorizzazione sottoscritta dai proprietari della stessa.

N.B. nel caso in cui la colonia felina si trovi in area aperta al pubblico, ma di proprietà privata, e non venga presentata la necessaria autorizzazione dei proprietari, l'istanza verrà senz'altro rigettata.

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole che il tesserino è ritirato in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente e/o con le disposizioni impartite dal Comune (artt. 36 e 48 Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali).

Data: ____ / ____ / _____

Firma: _____

La presente deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore, ovvero, in caso di firma autografa, corredata di copia di documento di identità in corso di validità.

ALLEGARE COPIA DELLA TESSERA DI RESPONSABILE DI COLONIA FELINA.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)26 Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: Titolare del Trattamento: Comune di Grosseto, piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto (GR) Indirizzo PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Grosseto, piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto (GR) Indirizzo PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto (GR) Indirizzo PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

Sezione 2

Comunicazione di variazione consistenza colonia felina.

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ prov (___) il _____

C.F. _____

residente a Grosseto in via/piazza/loc. _____

recapito telefonico: _____ documento di identità _____

indirizzo email: _____@_____

indirizzo pec: _____@_____

(non obbligatorio) membro dell'associazione _____ avente finalità di protezione degli animali

in qualità di affidatario della colonia felina affidata con n° tessera _____

COMUNICA

che la suddetta colonia risulta così modificata nella consistenza:

NUOVI ESEMPLARI

	N° esemplari sterilizzati	N° esemplari NON sterilizzati	TOTALE
Maschi			
Femmine			
Cuccioli			

ESEMPLARI ADOTTATI / MIGRATI / DECEDUTI

	N° esemplari sterilizzati	N° esemplari NON sterilizzati	TOTALE
Maschi			
Femmine			
Cuccioli			

Data: ____ / ____ / _____

Firma: _____

La presente deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore, ovvero, in caso di firma autografa, corredata di copia di documento di identità in corso di validità.

ALLEGARE COPIA DELLA TESSERA DI RESPONSABILE DI COLONIA FELINA.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)26 Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: Titolare del Trattamento: Comune di Grosseto, piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto (GR) Indirizzo PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Grosseto, piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto (GR) Indirizzo PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto (GR) Indirizzo PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

Sezione 3

Richiesta variazione intestatario di colonia felina già esistente, ai sensi dell'art. 34 L.R.T. 59 del 20.10.2009.

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____ C.F. _____

residente a Grosseto in via/piazza/loc. _____

recapito telefonico: _____ documento di identità _____

indirizzo email: _____@_____

indirizzo pec: _____@_____

(non obbligatorio) membro dell'associazione _____ avente finalità di protezione degli animali .

IN RELAZIONE ALLA COLONIA FELINA ESISTENTE

situata in via/piazza/loc _____ n° _____

attualmente intestata a: nome _____ cognome _____

e collegata al n° tessera _____, ad oggi costituita da:

	N° esemplari sterilizzati	N° esemplari NON sterilizzati	TOTALE
Maschi			
Femmine			
Cuccioli			

DATA

La rinuncia del precedente proprietario (da produrre utilizzando il modello di dichiarazione in calce alla presente);

Il decesso del precedente proprietario (che verrà accertato a cura dell'Amministrazione);

CHIEDE

l'affidamento la colonia felina già esistente ed a tal fine

DICHIARA

• di assumersi la custodia della suddetta colonia, ai sensi dell'art. 34 comma 4 e dell'art. 35 della legge Regionale 59/2009, impegnandosi ad alimentare e curare i gatti componenti la colonia stessa, rispettando le condizioni di benessere degli animali e di quelle igienico sanitarie dell'ambiente in cui vivono;

• di impegnarsi nella individuazione, cattura, consegna per l'intervento chirurgico e reimmissione nella località censita come colonia dei gatti da sterilizzare;

Data: ____ / ____ / _____

Firma: _____

La presente deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore, ovvero, in caso di firma autografa, corredata di copia di documento di identità in corso di validità.

ALLEGARE COPIA DELLA TESSERA DI RESPONSABILE DI COLONIA FELINA.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)26 Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: Titolare del Trattamento: Comune di Grosseto, piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto (GR) Indirizzo PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Grosseto, piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto (GR) Indirizzo PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto (GR) Indirizzo PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

Sezione 4

l/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ C.F. _____
residente a Grosseto in via/piazza/loc. _____
recapito telefonico: _____ documento di identità _____
indirizzo email: _____@_____
indirizzo pec: _____@_____
(non obbligatorio) membro dell'associazione _____ avente finalità di
protezione degli animali.

In qualità di affidatario della colonia felina affidata con n° tessera _____

COMUNICA

Che la suddetta colonia risulta naturalmente estinta, per una o più delle seguenti cause:

- : *decesso degli esemplari appartenenti alla colonia;*
- : *migrazione degli esemplari appartenenti alla colonia;*
- : *adozione degli esemplari appartenenti alla colonia;*

A TAL FINE DICHIARA

di richiedere l'annullamento della colonia intestata al sottoscritto in qualità di affidatario, e restituisce, in allegato alla presente, il relativo tesserino.

Data: ____ / ____ / _____

Firma: _____

La presente deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore, ovvero, in caso di firma autografa, corredata di copia di documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)26 Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: Titolare del Trattamento: Comune di Grosseto, piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto (GR) Indirizzo PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28

dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Grosseto, piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto (GR)
Indirizzo PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto (GR)
Indirizzo PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

DESCRIZIONE EVENTO:

- a) LUOGO _____
b) DATA _____ dalle ORE _____ fino alle ORE _____
c) NOME EVENTO:

descrizione dell'evento :

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il sottoscritto

D I C H I A R A

- che nell'esercizio dell'attività oggetto della presente richiesta di autorizzazione vengono rispettate le vigenti LEGGI IN MATERIA, le disposizioni sulla tutela e il benessere degli animali in genere, nonché in materia, edilizia, urbanistica e di commercio;
- che verranno osservate le disposizioni sanitarie che verranno impartite dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, vincolanti ai fini autorizzativi;
- che l'attività ha carattere: transitorio (*specificare il periodo*)

DAL ____/____/____ AL ____/____/____
dalle ORE _____ fino alle ORE _____

che il RESPONSABILE dell'evento, operante all'interno della struttura oggetto di richiesta è:

nome cognome _____
nato a _____ (____) il _____
residente a _____
Via/Piazza _____ n. _____ città _____
Recapito telefonico _____
Cellulare _____ / _____
E-mail _____
<i>(ogni eventuale variazione andrà tempestivamente comunicata al Comune ed alla Azienda USL)</i>

che il VETERINARIO/la Struttura Veterinaria di riferimento è:

nome cognome _____
residente a _____
Via/Piazza _____ n. _____ città _____
Iscritto all'Albo dei _____ al n. _____ (ogni eventuale variazione andrà tempestivamente comunicata al Comune ed alla Azienda USL)

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della Legge 31/5/1965, n. 575 (art. 5 del D.P.R. 3/6/1998, n. 252).

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30/6/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell'ambito del procedimento amministrativo attivato con la presente istanza e disciplinato dalla normativa vigente. Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente in materia.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Grosseto (Piazza Duomo, 1 - 58100 Grosseto); responsabile del trattamento è il Segretario Generale, al quale è possibile rivolgersi per l'eventuale esercizio dei diritti previsti dal d.lgs. 196/2003 e smi.

ALLEGA INFINE

- RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'EVENTO
- marca da bollo da € 16,00 finalizzata al rilascio dell'atto, da rendere tramite modulo allegato (facoltativa: la marca da bollo per il rilascio dell'atto, qualora non allegata all'istanza di autorizzazione, verrà richiesta dall'ufficio al momento della formazione dell'atto e prima della consegna dello stesso al richiedente)

Altri allegati :

Data _____

Firma del dichiarante

il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti ed in particolare del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come G.D.P.R.

DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DI IMPOSTA DI BOLLO
(da inviare in COPIA all'amministrazione, il dichiarante deve conservare l'originale)

Il/la sottoscritta

Nome: _____

Cognome: _____

Nato/a a:

Il: _____

Residente a: _____ prov (____) Via-

piazza: _____

Preventivamente informato/a e consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 del DM 10 novembre 2011 (ex DPR 642/1972) sono stati assolti e che la presente marca da bollo (indicare di seguito il numero identificativo e la data):

Valore marca da bollo _____

Numero identificativo _____

Data _____

*Spazio per marca da
bollo**

Valore marca da bollo _____

Numero identificativo _____

Data _____

*Spazio per marca da
bollo**

viene utilizzata esclusivamente per la presente istanza amministrativa (specificare istanza):

DICHIARA INOLTRE

- di aver provveduto ad annullare (apponendovi la data dell'istanza) la predetta marca da bollo e di impegnarsi a conservarne l'originale contestualmente alla predetta istanza a cui esclusivamente afferisce per eventuali controlli da parte dell'amministrazione;
- di essere consapevole che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l'obbligo di utilizzare una marca da bollo per ogni singola istanza, e pertanto non è possibile comunicare gli stessi estremi di una marca da bollo per istanze diverse, ovvero utilizzare più volte gli stessi dati identificativi della marca da bollo per istanze diverse.

Il dichiarante

Si allega scansione del documento di riconoscimento nel caso la dichiarazione sia sottoscritta in maniera non digitale.



ALLEGATO 5

Al Sig. Sindaco del Comune di Grosseto

Oggetto: Richiesta di adozione gatto di colonia felina.

Con la presente il/la sottoscritto/a

NOME _____ COGNOME _____

Titolare della Colonia n° tessera _____

Ubicata in _____ via/p.zza _____

Richiede l'assenso per l'adozione del gatto appartenente alla suindicata colonia ed identificato con n° microchip gatto _____

da parte di

ESTREMI DEL RICHIEDENTE ADOZIONE

NOME _____ COGNOME _____

Nato/a a _____ prov (___) il ___/___/_____

E residente a _____ prov (___)

via/p.zza _____ n° civ. _____

il/la quale

DICHIARA

- di essere in possesso o avvero avere la disponibilità dei mezzi e di un idoneo luogo di detenzione dell'animale, conforme ai dettami della vigente normativa nazionale e regionale in materia e a quanto previsto dal regolamento comunale sulla tutela degli animali, al fine di garantire il benessere dello stesso;
- di non aver riportato condanne penali o di non avere sentenze in corso per reati contro gli animali.

Data: ___/___/_____

Firma titolare colonia: _____

Firma richiedente adozione: _____

ATTENZIONE:

Il presente documento potrà essere firmato digitalmente, ovvero firmato in originale e, in questo caso, corredato di copia di documento di identità in corso di validità, pena la non ammissibilità dello stesso.

Il presente documento potrà essere presentato:

- tramite servizio postale, all'indirizzo Comune di Grosseto – Servizio Tutela Ambientale, piazza Duomo 1, 58100 Grosseto;
- a mano direttamente allo sportello protocollo del Comune di Grosseto, sito in piazza Duomo 1 a Grosseto;
- inviato a mezzo e-mail all'indirizzo serviziambientali@comune.grosseto.it: in quest'ultimo caso si raccomanda di telefonare al numero 0564488670 o al numero 0564488870 per verificare l'avvenuta ricezione della e-mail.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)26 Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: Titolare del Trattamento: Comune di Grosseto, piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto (GR) Indirizzo PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it

- **Finalità del trattamento.** Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- **Modalità del trattamento.** I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
- **Destinatari dei dati.** I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
- **Diritti.** L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Grosseto, piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto (GR) Indirizzo PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it
- Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto (GR) Indirizzo PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it
- **Periodo di conservazione dei dati.** I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.